CAMERA DEI DEPUTATI N. 2194

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 maggio 1973 (*Stampato n. 453*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(MALAGODI)

—

Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 28 maggio 1973

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È istituito il patrocinio a spese dello Stato per assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

ART. 2.

Il patrocinio a spese dello Stato è totale o parziale, in relazione al grado di non abbienza stabilito dal secondo comma dell'articolo 16.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato può avvenire anche in corso di causa.

Il patrocinio parziale a spese dello Stato è concesso per le cause nelle quali, considerata l'importanza della lite e l'entità degli

oneri processuali, è prevedibile che le spese della difesa non siano sopportabili dall'istante.

L'ammissione al patrocinio a carico parziale dello Stato comporta il concorso dello istante alle spese della difesa nella misura del 50 per cento.

ART. 3.

L'ammissione alla difesa giudiziaria dei non abbienti ha luogo nei giudizi civili, penali ed amministrativi, di competenza del giudice ordinario o di giurisdizioni speciali e negli affari di volontaria giurisdizione.

ART. 4.

Il patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti non è ammesso per le controversie concernenti cessioni di crediti e diritti altrui, salvo che la cessione risulti effettuata in adempimento di preesistenti obbligazioni derivanti da atti di data certa.

ART. 5.

Presso la Corte di cassazione, presso ciascuna Corte di appello o sezione distaccata, e presso ciascun Tribunale sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un magistrato della rispettiva Corte o sezione distaccata o Tribunale, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente della Corte, sezione o Tribunale;

2) di due avvocati patrocinanti in Cassazione, nominati dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso la Corte di cassazione; di due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine del luogo per le altre Commissioni.

Un cancelliere designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Per ciascuna categoria di componenti la Commissione sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

ART. 6.

Presso il Consiglio di Stato e ciascun Tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti, composte:

1) di un magistrato del rispettivo organo giurisdizionale, ovvero di un magistrato a ri-

poso di qualifica corrispondente, designato dal presidente dell'organo medesimo;

2) di due avvocati patrocinanti presso la Corte di cassazione, nominati dal Consiglio nazionale forense per la Commissione presso il Consiglio di Stato; di due avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine del luogo per la Commissione presso il Tribunale amministrativo regionale o sezione distaccata.

Un segretario designato dal capo del rispettivo organo giudiziario esercita le funzioni di segretario.

Presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è costituita una Commissione per la difesa dei non abbienti, composta di un magistrato del Consiglio di Stato designato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa, e di due avvocati patrocinanti avanti la Corte di cassazione, designati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Palermo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da uno dei funzionari componenti l'ufficio di segreteria, designato dal presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

ART. 7.

Presso la Corte dei conti e presso la Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana sono costituite una o più Commissioni per la difesa dei non abbienti composte:

1) di un consigliere della Corte, ovvero di un magistrato a riposo di qualifica corrispondente, designato dal presidente della Corte;

2) di due avvocati patrocinanti avanti la Corte di cassazione designati dal Consiglio nazionale forense e, per la Sezione giurisdizionale, dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Palermo.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un referendario designato dal presidente della Corte.

Per ciascuna categoria di componenti le Commissioni sono nominati, con le medesime modalità, altrettanti membri supplenti.

ART. 8.

In base alle designazioni e nomine di cui ai precedenti articoli, i presidenti dei rispettivi organi giurisdizionali provvedono alla pri-

ma convocazione delle Commissioni per la difesa dei non abbienti.

Nella prima riunione i componenti le Commissioni eleggono i presidenti delle Commissioni medesime.

I componenti le Commissioni per la difesa dei non abbienti durano in carica due anni. Essi devono astenersi nelle cause o affari esaminati in qualità di membri delle Commissioni.

ART. 9.

Il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i presidenti dei Consigli degli Ordini e degli organi giurisdizionali interessati, determina con decreto le sedi nelle quali sono costituite due o più Commissioni per la difesa dei non abbienti.

Il più anziano di età dei presidenti delle Commissioni costituite presso una stessa sede provvede all'assegnazione delle domande di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, distribuendole alle Commissioni in egual numero, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

ART. 10.

Per i giudizi avanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche e al Tribunale supremo militare, l'ammissione è disposta dalla Commissione istituita presso la Corte.

Nei giudizi civili l'ammissione è disposta dalla Commissione presso il Tribunale nel cui circondario deve avere luogo il giudizio per le cause di competenza dei pretori o del Tribunale e dalla Commissione presso la Corte di appello per le cause da trattarsi davanti alla Corte stessa.

Nei giudizi penali, l'imputato e le altre parti private sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato con decreto motivato dal presidente della Corte o del Tribunale o dal pretore del luogo in cui si procede.

Durante l'istruzione l'ammissione è disposta con decreto motivato dal giudice istruttore o dal presidente della sezione istruttoria se si procede ad istruzione formale, dal pubblico ministero se si procede ad istruzione sommaria o nel corso degli atti di polizia giudiziaria; ovvero dal pretore o dal giudice speciale nei procedimenti di rispettiva competenza.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le cause di competenza del conciliatore è disposta dal conciliatore medesimo.

L'ammissione, per le cause che debbono essere trattate avanti ad altri giudici speciali, è disposta dalla Commissione presso la Corte di appello o la sezione distaccata di Corte di appello, nel cui territorio si trovano gli organi anzidetti.

Per i giudizi davanti al Tribunale per i minorenni resta fermo il disposto dell'articolo 9 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579.

ART. 11.

Qualora il giudice adito per la risoluzione della causa o dell'affare sia incompetente, la ammissione al patrocinio a spese dello Stato è valida per il nuovo giudice dichiarato competente, senza che sia necessario un nuovo provvedimento di ammissione.

ART. 12.

L'ammissione alla difesa totale dei non abbienti, in materia civile, penale ed amministrativa, produce i seguenti effetti:

1) la difesa gratuita per la causa o per l'affare in ordine al quale fu disposta l'ammissione, salvo, a favore dello Stato, il diritto di ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata alle spese nelle cause civili, e nelle cause penali in cui vi sia costituzione di parte civile, con condanna della stessa alle spese, come stabilito dall'articolo 31;

2) l'annotazione a debito delle tasse di registro, delle tasse di bollo e ipotecarie, delle eventuali relative soprattasse e dei contributi dovuti alla Cassa di previdenza avvocati e procuratori, nonché l'uso della carta non bollata, secondo le vigenti leggi ed i regolamenti relativi;

3) la formazione gratuita di atti processuali, amministrativi o pubblici in genere; il rilascio pure gratuito delle copie richieste dal difensore per la causa o affare per cui è stata disposta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; l'anticipazione da parte dello Stato nelle spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera e l'annotazione a debito dei diritti, competenze, onorari anche per vacazioni loro spettanti;

4) l'anticipazione o il rimborso da parte dello Stato delle spese di viaggio o di soggiorno e relative indennità spettanti ai fun-

zionari pubblici in relazione alle cause o affari per le quali è stata disposta l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato, e delle spese e indennità necessarie per l'audizione di testimoni;

5) le inserzioni gratuite in pubblicazioni legali, necessarie per le cause o affari di cui sopra, in forza di provvedimento dell'organo giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento.

ART. 13.

L'ammissione alla difesa parziale dei non abbienti, in materia civile, penale e amministrativa, produce gli effetti di cui ai numeri 2, 4 e 5 dell'articolo 12, nonché la formazione gratuita di atti processuali amministrativi o pubblici in genere e il rilascio, pure gratuito, delle copie richieste dal difensore per la causa o l'affare per cui è stata disposta l'ammissione.

Sono, inoltre, anticipate dallo Stato tutte le spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai e pubblici funzionari che abbiano all'uopo prestato la propria opera, mentre i diritti, le competenze, gli onorari e le vacazioni loro spettanti e i diritti e gli onorari del difensore sono annotati a debito nella misura stabilita con il provvedimento di ammissione, restando la rimanente parte a carico del non abbiente.

ART. 14.

Gli effetti dell'ammissione per una determinata causa o affare si estendono a tutti gli atti e procedimenti che vi si riferiscono, compresi quelli di volontaria giurisdizione.

ART. 15.

In materia penale, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia dei provvedimenti.

In materia diversa da quella penale, qualora la parte beneficiaria risulti vittoriosa totalmente o parzialmente, l'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione e per ottenere copia dei provvedimenti.

Qualora la parte beneficiaria rimanga totalmente soccombente e intenda proporre impugnazione, l'ammissione deve essere nuovamente disposta dalla Commissione istituita presso il giudice competente per la impugnazione.

Il provvedimento di cui al comma precedente è adottato nelle forme di cui all'articolo 22, se l'urgenza è determinata dalla brevità dei termini.

ART. 16.

Le condizioni per l'ammissione alla difesa sono:

1) lo stato di non abbienza;
2) la non manifesta infondatezza delle ragioni della parte istante.

Sono considerati non abbienti, ai fini dell'ammissione alla difesa a carico totale o parziale dello Stato, coloro che possono contare su un reddito annuo rispettivamente non superiore a lire due milioni o a lire due milioni e cinquecentomila al netto da imposte, tasse, contributi previdenziali ed assistenziali, premi di assicurazione sulla vita, quote di aggiunta di famiglia od assegni familiari.

Lo stato di non abbienza è desunto da dichiarazione, anche contestuale all'istanza, resa dal ricorrente o dal rappresentante legale e dallo stesso sottoscritta con firma autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda o da un notaio, cancelliere o segretario comunale. Se l'istante è analfabeta la dichiarazione è sostituita dal processo verbale redatto dalle persone anzidette.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione:

1) del reddito di lavoro;
2) delle risorse di qualunque natura, diversa da quelle di lavoro, di cui l'istante abbia direttamente o indirettamente la libera disponibilità o comunque il godimento;
3) dei beni immobili, anche se non produttivi di reddito, dei quali egli abbia la proprietà o altro diritto reale;
4) dei beni mobili registrati.

La dichiarazione mendace, tale da incidere sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, totale o parziale, è punita ai sensi del codice penale ed importa in ogni caso la decadenza del beneficio ed il recupero di quanto anticipato dallo Stato.

Il pubblico ufficiale che autentica la sottoscrizione o redige processo verbale ammonisce il dichiarante sulle responsabilità penali e civili cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Per le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute e i comitati che hanno per scopo esclusivo o prevalente l'assistenza, la beneficenza o l'istruzione dei non abbienti,

la condizione prevista dal n. 1 del primo comma del presente articolo è sostituita dall'accertamento dello scopo fatto in base a idonei documenti.

Nei giudizi penali, anche per l'esercizio dell'azione civile, è richiesta soltanto la condizione prevista al n. 1 del primo comma del presente articolo.

Gli stranieri residenti in Italia sono ammessi al patrocinio a spese dello Stato alle stesse condizioni del cittadino.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche agli stranieri non residenti in Italia purché diano la prova della non abbienza.

ART. 17.

Quando la parte che chiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è persona coniugata si considerano cumulativamente le condizioni di abbienza dei coniugi, sempre che non si tratti di coniugi legalmente separati o di lite tra coniugi o di reato commesso dal coniuge in danno dell'altro.

Quando si tratti di lite nell'interesse di un minore è richiesta anche la prova dello stato di non abbienza dei genitori, considerate cumulativamente le loro condizioni.

ART. 18.

In materia civile ed amministrativa chi vuole ottenere l'ammissione alla difesa deve farne domanda in carta semplice diretta al presidente della competente Commissione.

La domanda deve contenere l'esposizione dei fatti, delle ragioni e dei mezzi di prova, sui quali l'istante intende fondare il suo comportamento in giudizio.

Essa deve essere sottoscritta dalla parte e corredata della dichiarazione relativa alla non abbienza e dei documenti concernenti il merito, salvo quanto stabilito dal settimo comma dell'articolo 16.

La domanda, sempre corredata dei documenti di cui al comma precedente, può essere proposta anche verbalmente davanti ad un componente della Commissione, ovvero davanti al cancelliere della Pretura del luogo di residenza o di domicilio dell'istante.

Di tale proposizione viene redatto processo verbale.

Il cancelliere trasmette il processo verbale, unitamente ai documenti, alla competente Commissione.

Nei giudizi penali, l'imputato o la parte privata che chiedono, con atto sottoscritto o con dichiarazione verbale, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, devono produrre al magistrato competente, ai sensi degli articoli 10 e 15, la dichiarazione prevista dal terzo comma dell'articolo 16.

La domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato corredata dai documenti giustificativi, di cui al terzo comma del presente articolo, è proposta, anche verbalmente, al conciliatore nelle cause di sua competenza.

ART. 19.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale, nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'avviso, può depositare in segreteria le sue osservazioni.

Le disposizioni stabilite dal precedente comma si applicano anche qualora sia impugnato un atto della pubblica amministrazione, se il presidente della Commissione lo ritiene opportuno.

ART. 20.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può, con ricorso motivato, da notificarsi alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato, che emanò il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la revoca del provvedimento stesso.

La Commissione, o il magistrato competente, può, nel caso di mutata condizione economica della persona ammessa al beneficio a totale carico dello Stato, concedere l'ammissione al patrocinio parziale a spese dello Stato.

La Commissione o il magistrato competente provvedono secondo le norme di cui all'articolo 21.

Ai fini di cui ai commi precedenti le cancellerie e le segreterie degli organi competenti all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato comunicano mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato dalle dichiarazioni sulla non abbienza.

ART. 21.

Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono su convocazione del presidente che, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede ad una sommaria istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione succintamente motivata e sottoscritta dal presidente e dal relatore.

ART. 22.

Nei casi d'urgenza, il presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione, salvo ratifica del provvedimento da parte della Commissione medesima.

Analogamente può provvedere il conciliatore, nelle controversie di sua competenza.

ART. 23.

Qualora il provvedimento di ammissione provvisoria non sia ratificato, il ricorrente è tenuto, nel termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della decisione della Commissione, a regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

ART. 24.

Le segreterie del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, dei Tribunali amministrativi regionali, o sezioni distaccate, della Corte dei conti e della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, curano, sotto la loro responsabilità, la tenuta di un registro, nel quale sono annotate le domande delle persone fisiche e giuridiche, delle associazioni non riconosciute e dei comitati ammessi al beneficio, le generalità delle parti, o l'autorità della quale viene impugnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per imposte di registro, di bollo e ipotecarie, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo. In esso si tiene altresì nota della data del provvedimento di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

ART. 25.

La difesa giudiziaria dei non abbienti costituisce una funzione obbligatoria per gli avvocati e procuratori, salvo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 27.

Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore, scelto tra gli avvocati e procuratori, esercenti in un comune del circondario del Tribunale competente per territorio, indicati dall'istante nella domanda o, in mancanza di tale indicazione, dal locale Consiglio dell'Ordine.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, ai Tribunali amministrativi regionali e sezioni distaccate e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli residenti nel distretto della Corte di appello nel quale è compreso il comune di residenza dell'istante.

Le nomine sono operate in modo che a ciascun avvocato o procuratore non venga assegnata la difesa di un numero di cause od affari superiore a quello massimo determinato al principio dell'anno dal Consiglio dell'Ordine sulla base dei dati statistici di quello precedente. A tal fine, ogni nomina viene comunicata al Consiglio stesso e questo, a sua volta, comunica a tutti gli organi competenti a procedere alla nomina del difensore, il nominativo dell'avvocato o procuratore che abbia raggiunto il numero massimo anzidetto. Se la scelta è caduta su tali nominativi, l'organo competente alla nomina invita la parte ad indicare altro difensore e, qualora la parte non provveda, sceglie d'ufficio il difensore.

ART. 26.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 10 e 15, la dichiarazione di cui al terzo comma dell'articolo 16.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo am-

mette al patrocinio a spese dello Stato. Qualora l'imputato, espressamente invitato, non faccia diversa indicazione, è confermato nell'incarico il difensore già nominato d'ufficio, che acquista il diritto alla retribuzione a carico dello Stato, salve in ogni caso le disposizioni previste dal precedente articolo.

ART. 27.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti non possono rifiutare l'incarico o rinunciare ad esso nel corso del giudizio senza giustificato motivo esposto per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Ordine, che, valutata la fondatezza del motivo stesso, chiede, all'organo che ha proceduto alla nomina, la sostituzione del difensore.

Qualora l'istante ritenga che sussistano giustificati motivi per procedere alla revoca del mandato, può ricorrere al competente Consiglio dell'Ordine. Questo, valutata la fondatezza dei motivi e sentito il difensore, riferisce all'organo che ha effettuato la nomina e, qualora ne ritenga l'opportunità ovvero accerti l'inosservanza dei doveri professionali, propone all'organo stesso la sostituzione del difensore con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte.

In caso di sostituzione del difensore nel corso del giudizio, non determinata da inosservanza dei doveri professionali, allo stesso sono liquidati dal magistrato competente, con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui, i diritti e gli onorari relativi all'opera svolta.

ART. 28.

Il Consiglio dell'Ordine vigila sulla osservanza dei doveri professionali da parte del difensore del non abbiente e qualora accerti la violazione di tali doveri provvede d'ufficio a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 27.

ART. 29.

I pubblici uffici debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti relativi alla causa od affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazione del nome delle parti, dell'autorità che ha fatto richiesta e della data del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

ART. 30.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole, se cessa o risulta insussistente lo stato di non abbienza, il pretore, il presidente del Collegio davanti al quale pende la causa od affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero ed il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione o al magistrato che ha provveduto all'ammissione, per l'eventuale revoca. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione, a cura dell'organo giurisdizionale competente, è comunicata ad entrambe le parti e ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 27.

Ove la parte contraria venga a sua volta ammessa alla difesa, deve essere designato un difensore diverso da quello che ha assistito la parte esclusa.

ART. 31.

La condanna alle spese, diritti ed onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 33.

ART. 32.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa e ai Tribunali regionali amministrativi e sezioni distaccate, una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

ART. 33.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può es-

sere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati dallo Stato al difensore, nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al quintuplo di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito. È nullo ogni patto contrario. Restano in ogni caso ferme le condizioni previste nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

L'azione di recupero della quota delle spese di causa poste a carico della persona ammessa al patrocinio parziale a spese dello Stato si esercita a norma dell'articolo 35 prescindendo dall'esito del giudizio.

ART. 34.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti, onorari e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia determinata da accordi tra le parti, ancorché non concretati in formale atto di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente si applicano le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 33, salvo quanto stabilito per l'ammissione al patrocinio parziale a carico dello Stato.

ART. 35.

Entro tre mesi dalla data in cui diventa definitivo il provvedimento che chiude il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede, a norma dell'articolo 31, alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito, in proporzione alla condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

ART. 36.

Salvo quanto disposto dal codice di procedura civile per la liquidazione delle spese per la parte non abbiente che soccombe, gli onorari e i diritti dovuti al difensore del non abbiente per l'opera da lui prestata, compresa l'eventuale attività stragiudiziale successiva alla data di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono liquidati, anche in caso di soccombenza o di compensazione totale o parziale delle spese, con decreto dal giudice che decide la causa o l'affare, osservando le leggi e le tariffe professionali.

In caso di estinzione del processo o di conciliazione, gli onorari sono liquidati, con ordinanza in camera di consiglio, in proporzione all'opera svolta ed ai risultati conseguiti, dal giudice davanti al quale si è svolto il giudizio.

Al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti si provvede mediante mandato da emettersi, entro tre mesi dalla data in cui la liquidazione diventa definitiva, dal cancelliere competente alla riscossione delle spese, dei diritti e degli onorari prenotati a debito.

Analogamente si provvede, anche in corso di causa, per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici o periti anche di parte, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 12 e al secondo comma dell'articolo 13.

ART. 37.

Nelle cause o nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto ed in ciascuna copia non sia citato il provvedimento di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Sono inclusi nel beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo anche quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge sul bollo.

ART. 38.

Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio a spese dello Stato:

1) le sentenze e gli atti indicati nella tariffa allegato A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 634, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile e amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata.

ART. 39.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

ART. 40.

L'ammissione al gratuito patrocinio deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane valida ed i suoi effetti sono disciplinati a norma della presente legge.

ART. 41.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abbienti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1973, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.